

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO
EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI**

Ambiti Territoriali: U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio

LOTTO 1: Bergamo - zona A

LOTTO 2: Bergamo - zona B

LOTTO 3: Bergamo - zona C

LOTTO 4: Lecco - Lecco Calolziocorte Valmadrera

LOTTO 5: Lecco - località varie in provincia di Lecco

LOTTO 6: Sondrio - Sondrio e Alta valle

LOTTO 7: Sondrio - Bassa Valle e Valchiavenna



elaborato n. 02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I
PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED
ECONOMICO

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Codice unico d'intervento (CUI)

CUI L00225430164202200018

Ambiti territoriali

U.O.G. di Bergamo

U.O.G. di Lecco

U.O.G. di Sondrio

Numero di lotti

7

Tipo di contratto

IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 – PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 – PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164

| | |
|---|-----------------------|
| Importo dei lavori (A) | € 3.286.000,00 |
| Importo oneri di reperibilità (B) | € 33.845,80 |
| Importo oneri della sicurezza (C) | € 98.580,00 |
| Importo a base d'appalto (D=A+B+C) | € 3.418.425,80 |

| LOTTE FUNZIONALI | Importo lavori a misura (soggetti a ribasso) A | Oneri reperibilità (soggetti a ribasso) B | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) C | BASE D'APPALTO D=A+B+C |
|---|---|--|---|-------------------------------|
| Lotto 1: U.O.G. Bergamo - Zona A | 680.000,00 € | 7.004,00 € | 20.400,00 € | 707.404,00 € |
| Lotto 2: U.O.G. Bergamo - Zona B | 679.000,00 € | 6.993,70 € | 20.370,00 € | 706.363,70 € |
| Lotto 3: U.O.G. Bergamo - Zona C | 677.000,00 € | 6.973,10 € | 20.310,00 € | 704.283,10 € |
| Lotto 4: U.O.G. Lecco Lecco Calolziocorte e Valmadrera | 310.000,00 € | 3.193,00 € | 9.300,00 € | 322.493,00 € |
| Lotto 5: U.O.G. Lecco località varie in provincia di Lecco | 290.000,00 € | 2.987,00 € | 8.700,00 € | 301.687,00 € |
| Lotto 6: U.O.G. Sondrio Sondrio e alta valle | 450.000,00 € | 4.635,00 € | 13.500,00 € | 468.135,00 € |
| Lotto 7: U.O.G. Sondrio bassa valle e Valchiavenna | 200.000,00 € | 2.060,00 € | 6.000,00 € | 208.060,00 € |
| TOTALE | 3.286.000,00 € | 33.845,80 € | 98.580,00 € | 3.418.425,80 € |

Sommaio

| | |
|---|-----------|
| CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 5 |
| 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI | 5 |
| 2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA | 6 |
| 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 7 |
| 4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E CATEGORIE D'APPALTO | 8 |
| CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE | 12 |
| 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 13 |
| 6. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE | 13 |
| 7. DOCUMENTI CONTRATTUALI | 14 |
| 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO | 16 |
| 9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE | 17 |
| 10. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE | 20 |
| 11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (<i>non applicabile</i>) | 20 |
| 12. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE | 20 |
| 13. PERSONE AUTORIZZATE A RISCOUTERE E A RAPPRESENTARE DELL'APPALTATORE | 21 |
| 14. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI | 21 |
| 15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE | 21 |
| CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE | 22 |
| 16. GARANZIA DEFINITIVA | 22 |
| 17. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE | 23 |
| 18. POLIZZA DECENNALE POSTUMA (<i>non applicabile</i>) | 24 |
| CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA | 24 |
| 19. NORME DI SICUREZZA | 24 |
| 20. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA | 25 |
| 21. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | 25 |
| 22. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA | 26 |
| 23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA | 26 |
| 24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA | 27 |
| 25. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI | 27 |
| CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA | 28 |
| 26. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI | 28 |
| 27. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE | 29 |
| 28. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI | 30 |
| 29. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA | 31 |
| 30. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 31 |
| 31. PROROGHE | 31 |
| 32. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE | 32 |
| 33. SOSPENSIONI | 32 |
| 34. PENALI IN CASO DI RITARDO | 33 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 35. | VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA | 34 |
| 36. | GESTIONE DEI SINISTRI | 35 |
| CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA | | 35 |
| 37. | LAVORI A MISURA | 35 |
| 38. | EVENTUALI LAVORI A CORPO | 36 |
| 39. | EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA..... | 36 |
| 40. | VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA | 36 |
| 41. | ANTICIPAZIONE DEL PREZZO | 37 |
| 42. | CATEGORIE CONTABILI DELL'APPALTO (<i>non applicabile</i>)..... | 37 |
| 43. | PAGAMENTI IN ACCONTO | 37 |
| 44. | PAGAMENTI A SALDO..... | 39 |
| 45. | FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI | 40 |
| 46. | RITARDO NEI PAGAMENTI..... | 41 |
| 47. | REVISIONE PREZZI..... | 41 |
| 48. | CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI | 41 |
| 49. | MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | 41 |
| CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO..... | | 42 |
| 50. | SUBAPPALTO | 42 |
| 51. | RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO | 46 |
| 52. | PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI | 47 |
| 53. | AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA | 47 |
| CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO | | 48 |
| 54. | CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE | 48 |
| 55. | ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE..... | 48 |
| 56. | ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO | 49 |
| 57. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ, GRAVE RITARDO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI | 51 |
| CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE..... | | 52 |
| 58. | ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE | 52 |
| 59. | COLLAUDO..... | 53 |
| 60. | PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI..... | 54 |
| CAPO 10. NORME FINALI | | 54 |
| 61. | TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI | 54 |
| 62. | PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI | 55 |
| 63. | CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ | 55 |
| 64. | SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE | 56 |
| 65. | RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE | 57 |
| 66. | ALLEGATI | 57 |

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto e dai suoi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 recante l'"oggetto e ambito di applicazione" di quest'ultimo.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: **LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO**
 - b) ubicazione:
 - ✓ Lotto 1: U.O.G. Bergamo – zona A
 - ✓ Lotto 2: U.O.G. Bergamo – zona B
 - ✓ Lotto 3: U.O.G. Bergamo – zona C
 - ✓ Lotto 4: U.O.G. Lecco – Lecco, Calolziocorte e Valmadrera
 - ✓ Lotto 5: U.O.G. Lecco – località varie in provincia di Lecco
 - ✓ Lotto 6: U.O.G. Sondrio – Sondrio e alta valle
 - ✓ Lotto 7: U.O.G. Sondrio – bassa valle e Valchiavenna
 - c) finanziamento:
fondi di bilancio della stazione appaltante: € 3.418.425,80
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del codice civile (cd. CC).
4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
 - Codice: D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 - Regolamento: D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per la parte in vigore;
 - Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 Aprile 2000 - capitolato generale d'appalto approvato, per la parte in vigore;
 - TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
 - DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli artt. 6 e 196 del Regolamento generale;
 - SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
 - PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
 - POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
 - CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022;

- ITP: dell'idoneità tecnico-professionale;
- SA: la Stazione Appaltante;
- Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- RUP: Responsabile del Procedimento;
- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- SAL: Stato Avanzamento Lavori;
- CdP: Certificato di Pagamento;
- CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;
- CC: Codice Civile;
- CP: Codice Penale;
- CPC: Codice di procedura civile;
- CPP: Codice di procedura penale;
- CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. l'appalto è suddiviso in n. 7 lotti funzionali di cui all'articolo 3, c. 1, lettera qq) del Codice.

| | | Importo soggetto a ribasso d'asta € | Importo non soggetto a ribasso d'asta € | Importo totale a base d'appalto € |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|
| a | Importo per l'esecuzione dei lavori | 3.286.000,00 € | - | 3.286.000,00 € |
| b | Oneri di reperibilità | 33.845,80 € | - | 33.845,80 € |
| c | Oneri della sicurezza | - | 98.580,00 € | 98.580,00 € |
| D | TOTALE | 3.319.845,80 € | 98.580,00 € | 3.418.425,80 € |

2. L'importo complessivo a base di gara è pari a € 3.418.425,80 di cui € 3.286.000,00 per lavori (soggetti a ribasso d'asta), € 33.845,80 per oneri di reperibilità (soggetti a ribasso d'asta) e € 98.580,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), suddiviso nei seguenti lotti:

| LOTTE FUNZIONALI | Importo lavori a misura (soggetti a ribasso) A | Oneri reperibilità (soggetti a ribasso) B | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) C | BASE D'APPALTO D=A+B+C |
|--|--|---|--|------------------------------|
| Lotto 1: U.O.G. Bergamo - Zona A | 680.000,00 € | 7.004,00 € | 20.400,00 € | 707.404,00 € |
| Lotto 2: U.O.G. Bergamo - Zona B | 679.000,00 € | 6.993,70 € | 20.370,00 € | 706.363,70 € |
| Lotto 3: U.O.G. Bergamo - Zona C | 677.000,00 € | 6.973,10 € | 20.310,00 € | 704.283,10 € |
| Lotto 4: U.O.G. Lecco Lecco Calolziocorte e Valmadrera | 310.000,00 € | 3.193,00 € | 9.300,00 € | 322.493,00 € |
| Lotto 5: U.O.G. Lecco località varie in provincia di Lecco | 290.000,00 € | 2.987,00 € | 8.700,00 € | 301.687,00 € |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Lotto 6: U.O.G. Sondrio Sondrio e alta valle | 450.000,00 € | 4.635,00 € | 13.500,00 € | 468.135,00 € |
| Lotto 7: U.O.G. Sondrio bassa valle e Valchiavenna | 200.000,00 € | 2.060,00 € | 6.000,00 € | 208.060,00 € |
| TOTALE | 3.286.000,00 € | 33.845,80 € | 98.580,00 € | 3.418.425,80 € |

- L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per l'esecuzione dei lavori (colonna a) e degli oneri di reperibilità (colonna b) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (colonna c), quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.
- La percentuale di incidenza della manodopera, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 è pari a:

| LOTTE FUNZIONALI | % manodopera | Costo stimato manodopera |
|--|---------------------|---------------------------------|
| Lotto 1: U.O.G. Bergamo - Zona A | 45% | 318.331,80 € |
| Lotto 2: U.O.G. Bergamo - Zona B | 45% | 317.863,67 € |
| Lotto 3: U.O.G. Bergamo - Zona C | 45% | 316.927,40 € |
| Lotto 4: U.O.G. Lecco -Lecco Calolziocorte e Valmadrera | 45% | 145.121,85 € |
| Lotto 5: U.O.G. Lecco - località varie in provincia di Lecco | 45% | 135.759,15 € |
| Lotto 6: U.O.G. Sondrio -Sondrio e alta valle | 45% | 210.660,75 € |
| Lotto 7: U.O.G. Sondrio -bassa valle e Valchiavenna | 45% | 93.627,00 € |

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato **“in parte a corpo e in parte a misura”** ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e lett. eeeee), 59 comma 5 bis del Codice e 43 commi 6, 7 e 9 del Regolamento.
- Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale; il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
- Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.
- Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso della D.L.
- Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.
- Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice, i contratti verranno stipulati, a pena di nullità, mediante scrittura privata (ed in ogni caso nei modi e termini di cui ai commi 14 e 14 bis del richiamato

art. 32 del Codice).

4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E CATEGORIE D'APPALTO

1. Le **categorie omogenee di progetto** sono riportate nella seguente tabella (A) distinta per lotto:

| LOTTO 1 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 374.000,00 | 11.220,00 | 3.852,20 | 389.072,20 | 55% | 45% | 175.082,49 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 136.000,00 | 4.080,00 | 1.400,80 | 141.480,80 | 20% | 45% | 63.666,36 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 95.200,00 | 2.856,00 | 980,56 | 99.036,56 | 14% | 45% | 44.566,45 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 74.800,00 | 2.244,00 | 770,44 | 77.814,44 | 11% | 45% | 35.016,50 |
| TOTALE | 680.000,00 | 20.400,00 | 7.004,00 | 707.404,00 | 100,00% | | 318.331,80 |

| LOTTO 2 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 373.450,00 | 11.203,50 | 3.846,54 | 388.500,04 | 55% | 45% | 174.825,02 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 135.800,00 | 4.074,00 | 1.398,74 | 141.272,74 | 20% | 45% | 63.572,73 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 95.060,00 | 2.851,80 | 979,12 | 98.890,92 | 14% | 45% | 44.500,91 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 74.690,00 | 2.240,70 | 769,31 | 77.700,01 | 11% | 45% | 34.965,00 |
| TOTALE | 679.000,00 | 20.370,00 | 6.993,70 | 706.363,70 | 100,00% | | 317.863,67 |

| LOTTO 3 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 372.350,00 | 11.170,50 | 3.835,21 | 387.355,71 | 55% | 45% | 174.310,07 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 135.400,00 | 4.062,00 | 1.394,62 | 140.856,62 | 20% | 45% | 63.385,48 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 94.780,00 | 2.843,40 | 976,23 | 98.599,63 | 14% | 45% | 44.369,84 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 74.470,00 | 2.234,10 | 767,04 | 77.471,14 | 11% | 45% | 34.862,01 |
| TOTALE | 677.000,00 | 20.310,00 | 6.973,10 | 704.283,10 | 100,00% | | 316.927,40 |

| LOTTO 4 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 170.500,00 | 5.115,00 | 1.756,15 | 177.371,15 | 55% | 45% | 79.817,02 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 62.000,00 | 1.860,00 | 638,60 | 64.498,60 | 20% | 45% | 29.024,37 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 43.400,00 | 1.302,00 | 447,02 | 45.149,02 | 14% | 45% | 20.317,06 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 34.100,00 | 1.023,00 | 351,23 | 35.474,23 | 11% | 45% | 15.963,40 |
| TOTALE | 310.000,00 | 9.300,00 | 3.193,00 | 322.493,00 | 100,00% | | 145.121,85 |

| LOTTO 5 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 159.500,00 | 4.785,00 | 1.642,85 | 165.927,85 | 55% | 45% | 74.667,53 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 58.000,00 | 1.740,00 | 597,40 | 60.337,40 | 20% | 45% | 27.151,83 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 40.600,00 | 1.218,00 | 418,18 | 42.236,18 | 14% | 45% | 19.006,28 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 31.900,00 | 957,00 | 328,57 | 33.185,57 | 11% | 45% | 14.933,51 |
| TOTALE | 290.000,00 | 8.700,00 | 2.987,00 | 301.687,00 | 100,00% | | 135.759,15 |

| LOTTO 6 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 247.500,00 | 7.425,00 | 2.549,25 | 257.474,25 | 55% | 45% | 115.863,41 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 90.000,00 | 2.700,00 | 927,00 | 93.627,00 | 20% | 45% | 42.132,15 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 63.000,00 | 1.890,00 | 648,90 | 65.538,90 | 14% | 45% | 29.492,51 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 49.500,00 | 1.485,00 | 509,85 | 51.494,85 | 11% | 45% | 23.172,68 |
| TOTALE | 450.000,00 | 13.500,00 | 4.635,00 | 468.135,00 | 100,00% | | 210.660,75 |

| LOTTO 7 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CAT. | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OG 1: edifici civili e industriali | 110.000,00 | 3.300,00 | 1.133,00 | 114.433,00 | 55% | 45% | 51.494,85 |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 40.000,00 | 1.200,00 | 412,00 | 41.612,00 | 20% | 45% | 18.725,40 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 28.000,00 | 840,00 | 288,40 | 29.128,40 | 14% | 45% | 13.107,78 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 22.000,00 | 660,00 | 226,60 | 22.886,60 | 11% | 45% | 10.298,97 |
| TOTALE | 200.000,00 | 6.000,00 | 2.060,00 | 208.060,00 | 100,00% | | 93.627,00 |

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori, per ciascun lotto funzionale, sono classificati nella categoria di opere specializzate "OG1" – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.
3. Ai sensi dell'articolo 92 - comma 1 - del Regolamento generale e dell'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 i **lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente**, con i relativi importi, sono riportati nel seguito; tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a. i lavori appartenenti alle categorie specializzate a «qualificazione obbligatoria» OS3, OS28 e OS30, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria, in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo;
 - b. se l'appaltatore (direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo) non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare, in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
4. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

| LOTTO 1 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA A CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 136.000,00 | 4.080,00 | 1.400,80 | 141.480,80 | 20% | 45% | 63.666,36 |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 95.200,00 | 2.856,00 | 980,56 | 99.036,56 | 14% | 45% | 44.566,45 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 74.800,00 | 2.244,00 | 770,44 | 77.814,44 | 11% | 45% | 35.016,50 |

| LOTTO 2 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 135.800,00 | 4.074,00 | 1.398,74 | 141.272,74 | 20% | 45% | 63.572,73 |
| OS28: impianti termici e di condizionamento | 95.060,00 | 2.851,80 | 979,12 | 98.890,92 | 14% | 45% | 44.500,91 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 74.690,00 | 2.240,70 | 769,31 | 77.700,01 | 11% | 45% | 34.965,00 |

| LOTTO 3 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 135.400,00 | 4.062,00 | 1.394,62 | 140.856,62 | 20% | 45% | 63.385,48 |
| OS28: impianti termici e di condizionamento | 94.780,00 | 2.843,40 | 976,23 | 98.599,63 | 14% | 45% | 44.369,84 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 74.470,00 | 2.234,10 | 767,04 | 77.471,14 | 11% | 45% | 34.862,01 |

| LOTTO 4 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 62.000,00 | 1.860,00 | 638,60 | 64.498,60 | 20% | 45% | 29.024,37 |
| OS28: impianti termici e di condizionamento | 43.400,00 | 1.302,00 | 447,02 | 45.149,02 | 14% | 45% | 20.317,06 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 34.100,00 | 1.023,00 | 351,23 | 35.474,23 | 11% | 45% | 15.963,40 |

| LOTTO 5 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 58.000,00 | 1.740,00 | 597,40 | 60.337,40 | 20% | 45% | 27.151,83 |
| OS28: impianti termici e di condizionamento | 40.600,00 | 1.218,00 | 418,18 | 42.236,18 | 14% | 45% | 19.006,28 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 31.900,00 | 957,00 | 328,57 | 33.185,57 | 11% | 45% | 14.933,51 |

| LOTTO 6 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 90.000,00 | 2.700,00 | 927,00 | 93.627,00 | 20% | 45% | 42.132,15 |
| OS28: impianti termici e di condizionamento | 63.000,00 | 1.890,00 | 648,90 | 65.538,90 | 14% | 45% | 29.492,51 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 49.500,00 | 1.485,00 | 509,85 | 51.494,85 | 11% | 45% | 23.172,68 |

| LOTTO 7 – CATEGORIE ULTERIORI | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo lavori al netto della reperibilità € | Importo oneri della sicurezza € | Importo oneri di reperibilità € | IMPORTO TOTALE € | % INCIDENZA CATEGORIA | INCIDENZA MANODOPERA | |
| | | | | | | % | € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 40.000,00 | 1.200,00 | 412,00 | 41.612,00 | 20% | 45% | 18.725,40 |
| OS28: impianti termici e di condizionamento | 28.000,00 | 840,00 | 288,40 | 29.128,40 | 14% | 45% | 13.107,78 |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 22.000,00 | 660,00 | 226,60 | 22.886,60 | 11% | 45% | 10.298,97 |

5. Ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in alternativa alla categoria OG11, per ciascun lotto.
6. Si evidenzia che, per le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 53 della L. 190/2012, l'esecutore deve obbligatoriamente essere iscritto alla cd. White List della Prefettura territorialmente competente. Le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono così individuate dalla norma:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del CC.
4. Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

6. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE

1. L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo

definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 CC.

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;
 - b) il Progetto d'appalto, corredato dal relativo elenco;
 - c) il seguente elenco prezzi ufficiale, ancorché non materialmente allegato:
 - Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche – edizione 2023, scaricabile gratuitamente al seguente link:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>
 - d) il cronoprogramma di progetto - art. 40 del Regolamento;
 - e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;
 - f) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione è a cura dell'Appaltatore;
 - g) le Polizze di Garanzia;
 - h) l'Offerta Economica;
 - i) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
 - j) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, ancorché non materialmente allegato;
 - k) il codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:
<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>
2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:
 - a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici (cd. Codice);
 - b) D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Regolamento generale, per la parte in vigore (cd. Regolamento);
 - c) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
 - d) D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d'Appalto (per la parte in vigore);
 - e) D.M. 49/2018 e s.m.i. - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - f) D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
 - g) D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - h) L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
 - i) disciplina Regione Lombardia per l'efficienza energetica degli edifici;
 - j) NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni;
 - k) L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

- procedure;
- l) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
 - m) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - n) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - o) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
 - p) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
 - q) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
 - r) DM n. 248/2016 e s.m.i. - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 - s) L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
 - t) Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
 - u) D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
 - v) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
 - w) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche
 - x) Codice Civile e Penale;
 - y) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente;
 - z) Linee Guida ANAC;
 - aa) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
 - bb) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
 - cc) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
 - dd) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. – art. 17 per il perseguimento del principio del DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del

- finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
- ee) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- ff) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell'esecuzione dei lavori.
3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori previsti e siano ad essi applicabili *ratione temporis*.
 4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell'art. 106 del Codice.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta l'immediata esecuzione dei medesimi.
3. L'Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati. Pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'inquinato, anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. attività di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono l'ingresso nelle unità immobiliari devono essere programmate con i residenti con congruo anticipo.
4. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
5. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni dei fabbricati; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire:

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti dalla DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e agibili, conformi al progetto ed alla perfetta regola dell'arte. L'appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al DL, ove necessari, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o dall'organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli impianti;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal capitolato;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga peraltro a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di

lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- l'assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del PSC;
- i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativi adempimenti di legge e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e smontaggio;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L 100, da realizzarsi nel rispetto delle modalità riportate nella Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e nell'art. 12 del D.M. 37/2008;
- l'aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle condizioni ivi riportate;
- la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche durante i periodi di festività o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna delle aree da parte della SA;
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- predisporre tutti i piani costruttivi necessari all'esecuzione delle opere;
- richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi dalla SA (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista, a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte del materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;

- l'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di impiego all'interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell'appaltatore. Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovrà essere giustificato attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario;
- il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi espressamente accettato da parte dell'appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area e/o l'edificio/i al momento della consegna;
- **entro il termine di trenta giorni solari dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione di ALER un'apposita Sede Operativa localizzata nell'ambito territoriale di ciascuna UOG di riferimento del lotto di aggiudicazione, disponibile per tutta la durata del contratto, i cui riferimenti dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto. Detta sede operativa dovrà essere dotata di almeno:**
 - una linea telefonica dedicata dotata di segreteria telefonica;
 - un servizio di posta elettronica (indirizzo e-mail e pec);
 - un servizio di telefonia mobile per il Servizio di reperibilità ed urgenze.

La sede dovrà essere operativa e disponibile in tutti i giorni dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 21:00, sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, anche al fine di consentire ad ALER di richiedere e ricevere informazioni sugli ordini di lavoro, inoltrare reclami e segnalazioni, oltre che costituire una base per la gestione e il coordinamento degli interventi, specialmente quelli urgenti richiesti durante la fascia di reperibilità.

La Sede Operativa dovrà essere costantemente contattabile dal RUP e dall'Ufficio di Direzione dei Lavori per l'inoltro di segnalazioni e reclami di natura amministrativa e/o tecnica.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di uno stabile adibito a magazzino chiuso, della dimensione minima di mq. 100 calpestabili, ad uso ALER, per lo stoccaggio di qualsivoglia materiale, anche arredi rinvenuti, con possibilità e garanzia di accesso autonomo per i tecnici ALER 7 giorni su 7. Copia delle chiavi di accesso dovrà essere

fornita all'Ufficio della Direzione dei Lavori.

La sede operativa dovrà essere collocata nel raggio di massimo di 10 Km dalla sede della UOG di riferimento.

2. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
3. Qualora l'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n. 37/2008. L'esecutore dei lavori dovrà quindi essere in possesso dell'abilitazione prevista e rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformità su modello ministeriale. Si specifica che, ai sensi della predetta legge, non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio della mera Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. L'esecutore abilitato dovrà pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'esecuzione degli interventi sugli impianti dovrà essere attuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento e di progetto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. In merito alla conformità dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà presentare alla DL, prima dell'inizio di ogni lavorazione, la campionatura (accompagnata dalle relative schede tecniche/certificazioni) dei materiali/manufatti necessari per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa. Quanto precede per le verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata presentazione della campionatura può comportare grave ritardo nei lavori e conseguentemente motivo per l'applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.
4. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza (e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, ove previsto), si applicano gli art. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto, l'art. 101 co. 3 del Codice, l'art. 6 del DM 49/2018 e l'allegato 2 al D.M. 11/01/2017 (CAM).
5. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la DL ricorrerà alla normativa comunitaria.

11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (*non applicabile*)

12. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di settore.
2. Ove previsti lavori di scavo, l'appaltatore è produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art.

184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
4. Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

13. PERSONE AUTORIZZATE A RISCOUTERE E A RAPPRESENTARE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla SA.
2. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di mandato.
6. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto.

14. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, IVA esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su

autorizzazione del giudice delegato.

5. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

16. GARANZIA DEFINITIVA

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve produrre Garanzia Definitiva ai sensi dell'art. 103 co. 1 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia è prestata, a scelta dell'Appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione e con le modalità di cui all'art. 93 co. 1, 2 e 3 del Codice e deve:
 - a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo/CRE o, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale; in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, la garanzia dovrà essere efficace a partire dalla data del verbale;
 - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
 - c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della SA;
 - d) essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 del Codice ed allo schema tipo di cui al comma 9 del citato articolo.
4. La SA può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. La SA ha il diritto di valersi della cauzione, parzialmente o totalmente, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa derivante da lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, per il rimborso di eventuali maggiori somme liquidate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata, qualora in corso d'opera sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla SA.

8. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia è integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo / CRE provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, delle rate di acconto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
10. La SA ha il diritto di valersi della cauzione fidejussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La SA ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
11. La SA può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, ove prevista, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

17. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. A norma dell'art. 103 co. 7 del Codice, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla SA, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/CRE provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della SA ed è efficace senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

È previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:

Partita 1 - OPERE: non inferiore all'importo contrattuale, IVA inclusa

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: € 500.000,00

La polizza prestata dall'appaltatore deve:

- prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati

da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano; inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana, smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o di regole dell'arte; difetti e vizi dell'opera in relazione all'intera garanzia a cui l'Impresa è tenuta nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;
 - contenere, in caso di pagamento frazionato, l'obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore, trattenendo l'importo dalle sue spettanze.
2. La polizza deve inoltre assicurare la SA anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00. La polizza dovrà inoltre:
 - prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;
 - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone della stazione appaltante" si intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all'accesso al cantiere quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero professionisti esterni formalmente incaricati.
 3. La garanzia di cui al presente articolo copre, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
 4. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 103 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

18. POLIZZA DECENNALE POSTUMA (non applicabile)

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

19. NORME DI SICUREZZA

1. I lavori oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquilinato residente. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. L'appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
3. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore deve prevedere, d'intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa

per l'utenza residente.

5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
6. L'appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguite secondo il criterio "*incident and injury free*".

20. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto:
 - A. la **documentazione comprovante il possesso dell'idoneità tecnico-professionale** (cd. ITP), nel rispetto di quanto previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
 - B. una **dichiarazione dell'organico medio annuo** distinto per qualifica, corredata dagli **estremi delle denunce** dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile (ove prevista) e dell'indicazione dei **contratti collettivi** applicati ai propri dipendenti;
 - C. il proprio **Piano Operativo di Sicurezza** (cd. POS), corredata dalle dichiarazioni di accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza), corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;
 - D. la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all'allegato I al Decreto ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd. succ. art. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).
2. La documentazione di sicurezza sarà soggetta a valutazione ed approvazione da parte del CSE.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

21. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto. L'obbligo è esteso anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE.
2. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modifica o integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di poter garantire più efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull'accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modifiche non può, di norma, giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

22. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1 lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell'allegato XV co. 3 al citato decreto.
2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed è parte integrante del contratto di appalto.
3. Il POS è parte integrante del contratto di appalto.
4. Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, nonché prontamente adeguato ed aggiornato, in caso di necessità, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.
5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
6. Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle demolizioni, piano scavi ecc...).

23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. Il Direttore Tecnico riveste il ruolo di *dirigente* del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 87 co. 2 del Regolamento e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico compete la direzione, l'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni competenza tecnica inerente l'esecuzione dell'opera ed è obbligato ad evadere tutte le incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti. In nome e per conto dell'Appaltatore, ha la facoltà di proporre al CSE l'integrazione al PSC e riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico per incapacità o grave negligenza.
2. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
3. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.
4. Il Rappresentante per la Sicurezza è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.
5. Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del Rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di chi subentra nel ruolo.
6. L'appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato delle suddette figure, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'appaltatore è obbligato a:
 - garantire la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;
 - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
 - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;
 - mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;
 - dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
 - comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.
 - comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.
 - organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il Preposto, l'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza.
 - dimostrare al CSE l'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare.
3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

25. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformità alle convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformità agli standard,

l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio, la SA può chiedere all'appaltatore la compilazione del questionario di cui all'Allegato II al citato decreto ministeriale.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

26. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo "ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA", prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla SA:
 - A. l'avvenuta **denuncia di nuovo lavoro** (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta.
 - B. la **documentazione comprovante l'abilitazione d'impresa ad operare sugli impianti** di cui all'art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del decreto medesimo. Qualora l'Appaltatore si avvalga dell'istituto del subappalto, la consegna della documentazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori di natura impiantistica.
2. L'appaltatore deve altresì:
 - informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la **verifica dei sottoservizi attivi**, concordando con gli enti medesimi e con il DL e con il CSE eventuali modalità di gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate unico responsabile è l'appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che l'appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori.
 - attivarsi in tempo utile per l'**ottenimento delle autorizzazioni** necessarie all'avvio del

cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ecc....).

27. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Tutti i lavori e le somministrazioni verranno ordinati dalla Stazione Appaltante mediante "ordinativi di lavori", debitamente numerati e firmati, che saranno consegnati o trasmessi via e-mail ordinaria e/o via PEC alla sede dell'Appaltatore.
2. Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà ordinare il lavoro o la somministrazione urgente anche telefonicamente e, successivamente, inviare o trasmettere "l'ordinativo di lavori" così come sopra specificato. L'ordine trasmesso telefonicamente sostituisce a tutti gli effetti "l'ordinativo di lavori" che verrà successivamente confermato per iscritto.
3. Si mette in particolare evidenza che gli "ordinativi di lavori" potranno riguardare l'ordinazione anche di una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entità, senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.
4. Al fine di permettere un regolare recapito degli ordinativi, l'Appaltatore dovrà, alla stipulazione del contratto, rendere noto alla Stazione Appaltante, per iscritto, il suo indirizzo esatto, il numero telefonico, l'e-mail ordinaria e la PEC.
5. **Entro 10 (dieci) giorni dall'effettiva ultimazione dell'intervento, l'Appaltatore dovrà far pervenire il "rapporto d'intervento controfirmato dall'inquilino", contabilità dei lavori redatta con l'utilizzo del programma di contabilità PRIMUS ACCA, ed allegando la documentazione fotografica prima e dopo l'intervento; in mancanza di uno degli elementi sopra citati, l'intervento non verrà considerato concluso e pertanto non si procederà alla contabilizzazione dello stesso fino a quando non sarà stata consegnata tutta la documentazione richiesta.**
6. **Tutti i venerdì o l'ultimo giorno lavorativo utile della settimana dovrà essere trasmesso il cronoprogramma degli interventi previsti nella settimana entrante, dovrà inoltre essere garantita la presenza di un Direttore Tecnico di riferimento dell'impresa aggiudicataria e non del subappaltatore, almeno due giorni la settimana da concordare all'inizio dei lavori, presso la UOG di riferimento del lotto di competenza per sopralluoghi con la DL.**
7. Il mancato adempimento a quanto sopra citato reiterato per più di tre volte comporterà la rescissione contrattuale in danno.
8. Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto la Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento, sempre a mezzo ODL, variare il tipo di lavoro o somministrazione precedentemente ordinata, variare altresì la data di ultimazione. Resta fermo che la Stazione Appaltante potrà far precedere all'ordine di variante, nei casi dal medesimo ritenuti d'urgenza, la comunicazione telefonica della variante stessa.
9. Nei casi in cui, a seguito dell'ordinativo, l'Appaltatore al momento di eseguire quanto ordinatogli accerti una non rispondenza tra lavori ordinati e quelli che necessitano di esecuzione, deve informare tempestivamente la Stazione Appaltante, onde avere dalla stessa la preventiva autorizzazione scritta alla variante dei lavori ordinati.
10. Nel rispetto della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori per ogni ODL disposto, deve essere consegnato dall'aggiudicatario, come già previsto ai precedenti articoli, il proprio Programma Esecutivo dei lavori, in relazione alla propria organizzazione lavorativa, In ogni caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte

salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

11. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - A. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - B. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - C. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - D. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - E. se è richiesto dal DL, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
12. Le eventuali modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo dovessero essere approvate da ALER, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione dell'opera.

28. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la formale stipula del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula.
2. E' facoltà della SA:
 - procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice e dell'art. 5 del DM 49/2018; in tal caso il Direttore dei Lavori indicherà espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisoriale;
 - provvedere, ai sensi dell'art. 5 co. 9 del DM 49/2018, alla consegna parziale dei lavori; in tal caso la data di consegna è, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.
3. Fatti salvi i termini di cui al comma 1, ai sensi del co. 2 dell'art. 5 del DM 49/2008, il DL comunica all'appaltatore, con congruo preavviso, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori e, dalla data di tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della SA risolvere il contratto (o revocare

l'affido nel caso di consegna in via d'urgenza) e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, previa comunicazione via PEC, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora l'appaltatore non provveda all'esecuzione dei lavori ad intervenuta consegna degli stessi, trova applicazione quanto previsto dall' art. 108 co. 3 e 4 del Codice in tema di risoluzione del contratto.
5. Qualora la SA sia impedita a consegnare i lavori a causa di inadempienza dell'appaltatore sul rispetto dei propri obblighi, si configurano le condizioni di ripetizione del danno all'aggiudicatario e di risoluzione del contratto.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alla consegna in via d'urgenza o parziale.
7. Per le procedure disciplinate dal Codice avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

29. DIFFERENZE RISCOstrate ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

1. Il DL è responsabile dell'accertamento dell'effettivo stato dei luoghi all'atto della consegna. Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base alle quali era stata predisposta la documentazione d'appalto, il DL non procede alla consegna e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.
2. Il RUP, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato.

30. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera a regola d'arte in perfetta condizione d'uso è fissato per ciascun lotto in **n. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. I termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'appaltatore. Pertanto, qualora l'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
3. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

31. PROROGHE

1. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per causa ad esso

non imputabile, può chiedere, con domanda motivata, una proroga, che potrà essere concessa se ritenuta giustificata e purché la domanda arrivi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

2. La SA si esprimerà sull'istanza di proroga entro 30 giorni dal suo ricevimento, attraverso il RUP, previa acquisizione di parere del DL.
3. L'eventuale concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della SA. Altresì, l'appaltatore non può avanzare pretese di sorta alla SA, anche in termini economici.

32. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per l'approvvigionamento del medesimo;
 - le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere, fino alla relativa revoca;
 - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
 - il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della mancata accettazione delle medesime;
 - le sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
 - l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
 - le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
 - ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

33. SOSPENSIONI

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (tra cui condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, comprovate ragioni tecnico-logistiche, cause di forza maggiore o necessità di procedere ad una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del Codice), il DL può disporre d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico

interesse. In tal caso, la sospensione è trasmessa contemporaneamente all'appaltatore ed alla DL e ha efficacia dalla data di emissione.

3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Ai sensi del co. 3 dell'art. 10 del DM 49/2018, nel caso di sospensione e ripresa parziale di cui al presente comma, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
4. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti commi, l'esecutore non può chiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il DL ne dà comunicazione al RUP, che dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Il DL procede quindi entro 5 giorni alla redazione di apposito verbale di ripresa, la cui efficacia è a far data dalla comunicazione all'appaltatore.
Nei casi di cui al comma 2, il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità o di pubblico interesse ed emette l'ordine di ripresa, trasmettendolo all'appaltatore e al DL.
6. Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la SA si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
7. Ai sensi dell'art. 10 co. 5 del DM 49/2008, le contestazioni in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Per le modalità di esplicitazione di eventuali riserve si rimanda all'articolo "ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE".

34. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi degli artt. 108 co. 4 e 113-bis co. 4 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'**1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. Potrà altresì essere applicata una penale pari all'**1% (uno per mille)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
 - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la SA non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL. In tal caso la penale, calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
 - nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale è calcolata sull'importo

netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta sistemazione delle suddette opere contestate.

- nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale. Qualora l'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere d'ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all'appaltatore.
3. Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 4. Ai sensi dell'art. 113 bis c. 4 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 108 del Codice in materia di risoluzione del contratto.
 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'appaltatore.
 6. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.
 7. Nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'Esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento.
 8. **La ripetuta inosservanza di tale obbligo reiterato più di tre volte darà titolo alla Stazione Appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, con addebito di ogni danno.** L'Appaltatore avrà l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).

35. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA

1. La SA (e per tramite il DL, il CSE e l'organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllate.
2. Qualora durante un'ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione dei lavori e all'allontanamento delle imprese operanti.
Al ricevimento della comunicazione, l'appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell'avvenuto adempimento.
La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. Il CSE procederà ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:
 - l'identità degli addetti nei cantieri a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
 - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze in cantiere", con i nominativi indicati nel POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
 - l'aggiornamento del POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;
 - l'avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei subappaltatori.
4. Ai sensi dell'art. 7 del DM 49/2008, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti la DL svolgerà le seguenti funzioni:
 - ne verifica la presenza in cantiere, controllando che svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata;
 - registra e quantifica eventuali contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori da essi eseguiti;
 - provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

36. GESTIONE DEI SINISTRI

1. Richiamando l'art. 11 del DM 49/2008, nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

37. LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.
4. La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi.
5. Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso della D.L.
6. Ultimati i singoli interventi la Stazione Appaltante provvederà, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, alla loro verifica, onde procedere al pagamento della rispettiva fattura o

all'aggiornamento degli atti contabili. Detta verifica potrà anche eventualmente essere effettuata a campione ed in tal caso ove vengano riscontrate carenze nell'intervento eseguito verrà applicata la penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori prevista dal presente capitolato.

7. Tutti gli impianti eseguiti ex novo, rifatti o semplicemente modificati dovranno essere, ad ultimazione degli stessi, dotati di "Dichiarazione di Conformità" ai sensi della normativa vigente.

38. EVENTUALI LAVORI A CORPO

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.
4. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a regola dell'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
6. **GLI ONERI DI REPERIBILITÀ SARANNO CORRISPOSTI A CORPO.**

39. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all'elenco prezzi;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

40. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati né è prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

41. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% del contratto d'appalto.
2. La corresponsione dell'anticipazione verrà erogata successivamente alla sottoscrizione del Verbale di consegna, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Per effettivo inizio dei lavori si intende l'avvio concreto delle fasi operative.
3. L'anticipazione è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, oltre IVA, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Programma Esecutivo dei lavori.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del citato decreto.
5. L'anticipazione verrà compensata proporzionalmente sui pagamenti effettuati, in osservanza a quanto previsto dal presente articolo nonché dalla normativa in materia.
6. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della SA.
7. Nel caso di contratti relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione verrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Qualora il contratto di Appalto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo e verrà compensata nel corso del medesimo anno contabile.
8. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
9. La Stazione procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

42. CATEGORIE CONTABILI DELL'APPALTO


1. I costi della sicurezza saranno liquidati proporzionalmente ad ogni SAL, nel rispetto di quanto previsto dal PSC, dalla norma di settore e dal presente capitolato.

43. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiunga la scadenza temporale dei **due mesi**.
2. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (cd. SAL), relativi ai lavori regolarmente eseguiti, sulla base del Libretto delle Misure e del Registro di Contabilità, mediante emissione di Certificati di Pagamento (cd. CdP).
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione contabile:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato dei costi della sicurezza;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di liquidazione finale;

- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 49/2018, il DL accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 e adotta, entro 15 giorni, il SAL, che recherà la dicitura «*lavori a tutto il » e la relativa data di adozione.*
- Il DL liquiderà i costi della sicurezza dovuti, sulla scorta delle sue valutazioni, si potrà non corrispondere quote di detti costi per manchevolezze o inadempimenti. Sarà quindi assegnato all'appaltatore un termine per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvederà al reintegro della somma trattenuta nel SAL successivo.
- Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile del cantiere.
5. Fermo restando i compiti del DL, l'appaltatore può comunicare al medesimo il raggiungimento delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 per l'adozione del SAL. In caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell'appaltatore, il DL, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al presente comma ovvero all'adozione del SAL.
6. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il RUP emette il Certificato di Pagamento (cd. CdP) contestualmente all'adozione del SAL e comunque entro 7 giorni dall'adozione dello stesso, previa verifica della regolarità contributiva. Sul CdP è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.
7. La SA provvede quindi a corrispondere l'importo del CdP entro 30 giorni dall'adozione di ogni SAL, mediante apposito mandato ai sensi del co. 13 dell'art. 105 del Codice.
- La liquidazione è comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".
- I termini di pagamento restano inoltre sospesi nel periodo intercorrente tra l'adozione del SAL e la ricezione della/e relativa/e fattura/e da liquidare.
8. Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo superiore al 85% dell'importo di contratto, potrà essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.


9. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione del SAL e all'emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.



44. PAGAMENTI A SALDO

1. Entro 45 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, il DL emette il Conto Finale e lo trasmette al RUP, unitamente ad una relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta. Con il conto finale è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è subordinata all'emissione del certificato di collaudo/CRE provvisorio ed alle condizioni di seguito descritte.
2. Il RUP invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando un termine perentorio di 15 giorni (o comunque non superiore a 30 giorni).
3. Se l'Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le eccezioni già formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.
4. Il RUP redige, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'appaltatore o dal termine assegnato, una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
5. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
 - presentazione di cauzione ex art. 103 co. 6 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI”;
 - verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di congruità;
 - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 co. 2 del CC.
 7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del CC, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo/CRE assuma carattere definitivo ai sensi dell’art. 102 co. 5 del Codice.



45. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) all’acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori;
 - b) all’assolvimento degli adempimenti prescritti all’art. “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI”;
 - c) al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in cantiere, di cui al successivo comma 3;
 - d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 5 dell’art. 30 del Codice la SA trattiene dal CdP l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6 dell’art. 30 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l’appaltatore a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la SA provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del codice. Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

46. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 113 bis comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020 (fino al 30 giugno 2023).
3. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine previsto per causa imputabile alla Stazione appaltante, o in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

47. REVISIONE PREZZI

1. Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, e dall'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, ove applicabili *ratione temporis*, ovvero la disciplina generale di cui al Codice.

48. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del Codice e della L. 52/1991. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione, da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

49. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La SA si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice e dall'art. 8 del DM 49/2018.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esserne imposta all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.
3. Con riferimento a quanto previsto al co. 1 lett. e) dell'art. 106 del Codice, qualora le modifiche non siano sostanziali ai sensi del co. 4 del citato art. 106, viene stabilita, quale soglia di importo per consentire le predette modifiche, il 5% dell'importo contrattuale.
4. Non costituiscono varianti al progetto d'appalto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL con le prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice.
5. Le eventuali variazioni sono valutate economicamente mediante l'applicazione dei prezzi contenuti nei prezziari contrattuali. Qualora tra i prezziari contrattuali non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 106 del Codice, fermo restando che ai nuovi prezzi verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
6. La variante comprenderà, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC, con il conseguente adempimento a cura dell'appaltatore di adeguamento del suo POS e di quello di eventuali subcontraenti interessati dalle opere in variante.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

50. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice e del presente articolo.
2. Ai sensi del co. 1 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore esegue in proprio i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità:
 - il contratto non può essere ceduto;
 - non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
 - non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto di quanto previsto al presente comma, è ammesso il subappalto con i seguenti limiti:

| LOTTO 1 U.O.G. BERGAMO - ZONA A | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 385.220,00 € | 55,00% | 49% | 188.757,80 € | 51% | 196.462,20 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 140.080,00 € | 20,00% | 100% | 140.080,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 98.056,00 € | 14,00% | 100% | 98.056,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 77.044,00 € | 11,00% | 100% | 77.044,00 € | 0% | 0,00 € |
| | 700.400,00 € | 100,00% | 71,95% | 503.937,80 € | 28,05% | 196.462,20 € |

| LOTTO 2 - U.O.G. BERGAMO - ZONA B | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 384.653,50 € | 55,00% | 49% | 188.480,22 € | 51% | 196.173,29 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 139.874,00 € | 20,00% | 100% | 139.874,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 97.911,80 € | 14,00% | 100% | 97.911,80 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 76.930,70 € | 11,00% | 100% | 76.930,70 € | 0% | 0,00 € |
| | 699.370,00 € | 100,00% | 71,95% | 503.196,72 € | 28,05% | 196.173,29 € |

| LOTTO 3 - U.O.G. BERGAMO - ZONA C | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 383.520,50 € | 55,00% | 49% | 187.925,05 € | 51% | 195.595,46 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 139.462,00 € | 20,00% | 100% | 139.462,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 97.623,40 € | 14,00% | 100% | 97.623,40 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 76.704,10 € | 11,00% | 100% | 76.704,10 € | 0% | 0,00 € |
| | 697.310,00 € | 100,00% | 71,95% | 501.714,55 € | 28,05% | 195.595,46 € |

| LOTTO 4 - U.O.G. LECCO - LECCO CALOLZIOCORTE VALMADRERA | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 175.615,00 € | 55,00% | 49% | 86.051,35 € | 51% | 89.563,65 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 63.860,00 € | 20,00% | 100% | 63.860,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 44.702,00 € | 14,00% | 100% | 44.702,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 35.123,00 € | 11,00% | 100% | 35.123,00 € | 0% | 0,00 € |
| | 319.300,00 € | 100,00% | 71,95% | 229.736,35 € | 28,05% | 89.563,65 € |

| LOTTO 5 - U.O.G. LECCO - LOCALITÀ VARIE IN PROVINCIA DI LECCO | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 164.285,00 € | 55,00% | 49% | 80.499,65 € | 51% | 83.785,35 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 59.740,00 € | 20,00% | 100% | 59.740,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 41.818,00 € | 14,00% | 100% | 41.818,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 32.857,00 € | 11,00% | 100% | 32.857,00 € | 0% | 0,00 € |
| | 298.700,00 € | 100,00% | 71,95% | 214.914,65 € | 28,05% | 83.785,35 € |

| LOTTO 6 - U.O.G. SONDRIO - SONDRIO E ALTA VALLE | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 254.925,00 € | 55,00% | 49% | 124.913,25 € | 51% | 130.011,75 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 92.700,00 € | 20,00% | 100% | 92.700,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 64.890,00 € | 14,00% | 100% | 64.890,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 50.985,00 € | 11,00% | 100% | 50.985,00 € | 0% | 0,00 € |
| | 463.500,00 € | 100,00% | 71,95% | 333.488,25 € | 28,05% | 130.011,75 € |

| LOTTO 7 - U.O.G. SONDRIO - BASSA VALLE E VALCHIAVENNA | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIE | IMPORTO TOTALE DI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA | % SUL TOTALE | QUOTA SUBAPPALTABILE | | QUOTA AGGIUDICATARIO | |
| | | | % | IMPORTO | % | IMPORTO |
| OG 1: edifici civili e industriali | 113.300,00 € | 55,00% | 49% | 55.517,00 € | 51% | 57.783,00 € |
| OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 41.200,00 € | 20,00% | 100% | 41.200,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS28:impianti termici e di condizionamento | 28.840,00 € | 14,00% | 100% | 28.840,00 € | 0% | 0,00 € |
| OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | 22.660,00 € | 11,00% | 100% | 22.660,00 € | 0% | 0,00 € |
| | 206.000,00 € | 100,00% | 71,95% | 148.217,00 € | 28,05% | 57.783,00 € |

3. SI PRECISA CHE GLI ONERI DI REPERIBILITÀ NON SONO OGGETTO DI SUBAPPALTO.

4. Si precisa che, ai sensi all'art. 1 co. 53 della L. 190/2012, per le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di seguito elencate, l'esecutore (che sia l'appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente), deve essere obbligatoriamente iscritto alla cd. White List della prefettura territorialmente competente:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
5. L'appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori compresi nel contratto, purché:
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti d'opera che si intende subappaltare;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. L'Appaltatore non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione della SA. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del CC, con la conseguente possibilità, per la SA, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 21 della L. 646/1982.
7. L'appaltatore è obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni in incremento, nonché siano variati i requisiti di cui agli art. 83 e 84 del Codice.
8. Per essere autorizzato al subappalto, l'Appaltatore deve depositare specifica istanza scritta presso la SA, corredata da tutta la documentazione necessaria e prevista dalla norma.
9. Ai sensi del co. 16 dell'art. 105 del Codice, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.
10. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a € 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
11. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

12. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o la mancanza dei requisiti richiesti.
13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. La SA rilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL), scomputando il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i CEL relativi alle prestazioni realmente eseguite.
15. Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. Non si configurano altresì come subappalto le attività affidate di cui all'art. 105 co. 3 del Codice. Per tutti i subcontratti che non sono subappalto, l'appaltatore deve comunicare alla SA, prima dell'inizio della prestazione, almeno il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Ai sensi del co. 15 dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di cantiere, inserendo il nominativo dei subappaltatori autorizzati.
17. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici inclusa la Cassa edile.
18. Prima che ogni subcontraente acceda in cantiere, l'appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta.
19. Quale supporto alla predisposizione delle istanze di subappalto e delle comunicazioni di subcontratto, l'appaltatore può fare riferimento alle *"Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori"* ed ai relativi modelli (allegato n. 1 al presente Capitolato).

51. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido:
 - nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto;
 - in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (nelle ipotesi di cui al co. 13 lett. a e c dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale).
2. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
4. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

52. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore/cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore/cottimista e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subappaltatori è subordinato:
 - all'emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dal subappaltatore medesimo;
 - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subappaltatore non ecceda l'importo del SAL e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del Contratto di Subappalto depositato agli atti della SA;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 2, ad avvenuta emissione del SAL l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subappaltatore che indichi:
 - la proposta motivata di pagamento;
 - la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista;
 - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - la dichiarazione del subappaltatore che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel SAL in argomento;
 - l'indicazione della categoria, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL di cui all'allegato B al predetto Regolamento.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subappaltatore, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
 - copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
 - dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subappaltatore della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.

53. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA

1. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva l'attestazione del possesso mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del Codice, la SA, per il tramite dell'ufficio della DL, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.
2. In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di

disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma.

3. L'accertamento, da parte dell'ufficio della DL, di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 108 co. 3 del Codice.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE

D'UFFICIO

54. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.
Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del primo atto contabile.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

55. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Ai sensi degli articoli 9 e 21 del DM n. 49/2018, si riporta di seguito la disciplina prevista dalla SA relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
3. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
4. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere esplicitate entro 15 giorni anche sul registro di contabilità: sul registro devono essere riportate con precisione le ragioni di ciascuna domanda e la relativa richiesta di indennità, indicando, a pena di inammissibilità, la quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il DL, nei successivi 15 giorni dall'apposizione delle riserve sul registro di contabilità, espone nel registro medesimo le sue motivate deduzioni.
6. La mancata sottoscrizione da parte dell'appaltatore del registro nei termini di cui al comma 2

oppure la sua sottoscrizione con riserva, ma senza esplicitazione delle domande nel modo e nel termine di cui al comma 3, comporta la decadenza per l'appaltatore di far valere le proprie pretese, seppure fondate, con conseguente accettazione ed accertamento definitivo di quanto riportato nel documento contabile.

7. All'atto della firma del Conto Finale, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano già intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
8. L'importo complessivo delle riserve non può essere in ogni caso superiore al 20% dell'importo contrattuale.

56. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell'art. 205 co. 1 del Codice, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il RUP, sulla base di comunicazione del DL, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il RUP può promuovere la nomina di una commissione, ai sensi dell'art. 205 co. 5 e 6 del Codice e immediatamente acquisisce (o fa acquisire alla commissione, ove istituita), la relazione riservata del DL e del collaudatore, ove nominato, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente all'appaltatore e alla SA.
3. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della SA. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
4. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente la soglia di cui al comma 1. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo/CRE.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla SA, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; in tal caso è necessario l'approvazione da parte della SA che, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Detta procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.
8. Per quanto attiene i giudizi in materia di contratti dei lavori pubblici, si richiama quanto previsto dal Codice.
9. Qualora non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.
10. Ove previsto dalla norma, sarà costituito presso la SA un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

57. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ, GRAVE RITARDO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del Codice, la SA ha facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore (o di revocare l'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio dei lavori entro i termini prescritti;
 - mancata costituzione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, della sede operativa di cui all'art 9 del presente capitolato speciale di appalto;
 - mancato avvio dei lavori a seguito dell'intervenuta consegna;
 - inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
 - frode nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia, ove applicabili;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008, dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fatteggi a riguardo;
 - azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere del personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.;
 - applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato decreto;
 - violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - mancato rispetto di quanto previsto all'articolo "AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA";
 - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.
 - decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 - ai sensi del D.Lgs. 159/2011, intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante

la sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 84 o emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dei soggetti che intervengono, a qualsiasi titolo, nel ciclo di realizzazione dell'opera;

- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio o per frode nei confronti della SA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati dal ciclo di realizzazione dell'opera;
 - violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.
2. Il contratto è altresì risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.
 4. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 5. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.
 6. L'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla SA conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

58. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Intervenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL, il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il Certificato di Ultimazione Lavori.
2. L'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori è subordinata al rilascio, da parte dell'appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilità, funzionalità e collaudabilità dell'opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dichiarazioni di corretta posa / certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa termica, acustica, antincendio, di sicurezza;
 - dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 correlate dai rispettivi allegati, ove previste opere di natura impiantistica;
 - manuali d'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT, denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;
 - collaudi tecnici specifici;
 - polizze decennali postume, ove previste.

Da ciò ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non può di emettere il Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per l'esecuzione delle opere sia scaduto, si prefigurano le condizioni per l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 c. 1 del presente capitolato.

3. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal

DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente capitolato.
5. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola entità di cui al precedente comma), l'appaltatore dovrà sgomberare il cantiere e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e dei manufatti installati. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà provvedere d'ufficio, rivalendosi sull'appaltatore come previsto nel capitolo delle penali del presente capitolato.
6. Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione definitiva del certificato di collaudo da parte della SA.

59. COLLAUDO

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Si richiama integralmente il titolo X del Regolamento.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte negli atti contabili nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.
3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
4. Ai sensi dell'art. 227 del Regolamento, qualora in fase di collaudo si riscontrassero difetti o mancanze tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne informa la SA trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti da assumere.

Se i difetti sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del

certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

5. Ultimate le operazioni di verifica, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 229 del Regolamento.
6. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
7. Ai sensi del co. 2 dell'art. 234 del Regolamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo la SA delibera sull'ammissibilità del certificato, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la SA ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del CC, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.
9. Per i contratti di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) rilasciato dal DL. Per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00, è sempre facoltà della SA sostituire il certificato di collaudo con il CRE.
10. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, il CRE entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. Hanno entrambi carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
11. Tenuto conto dell'importo dei lavori in argomento, la SA procederà con il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
12. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del Codice.

60. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La SA si riserva la facoltà di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell'opera ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, dopo accertamento sommario con esito positivo.
2. La presa di consegna dell'opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
3. Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 10. NORME FINALI

61. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l'appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini

legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.

2. Tutti per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

62. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XI/1751 del 17/06/2019;
 - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
1. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

63. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

1. ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.
2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell’adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

64. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

65. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Aler di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Aler e dall'appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Aler.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.

66. ALLEGATI

1. LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E RELATIVI ALLEGATI.